

*Perché il notaio non potrà (e non dovrà) sparire*

*Brevi note sul legame necessario tra diritto e interpretazione*

a cura di A. Condello

(sintesi e rielaborazione dell'articolo "Lermeneutica giuridica come tecnica", Angela Condello e Maurizio Ferraris, in *Rivista di Estetica* n. 67 1/2018, pp. 219-229)

*Premessa: il contesto.*

Indubbiamente, stiamo assistendo a un generale processo di "informatizzazione" delle professioni giuridiche. Quella notarile, in particolare, ci sembra offrire un esempio particolarmente interessante. Attraverso gli strumenti informatici si è ormai realizzata una semplificazione della redazione degli atti notarili, che da cartacei diventano informatici. In questo processo, la documentazione cartacea è gradualmente sostituita dalla documentazione digitale: questo fenomeno ha investito inizialmente soprattutto i settori bancario e assicurativo, ma riguarda ormai anche la compravendita di immobili. Questa rivoluzione è resa possibile da una serie di software che, tra le altre cose, consentono la redazione e la sottoscrizione di atti notarili tramite firma digitale e firma grafometrica. Gli atti dematerializzati così prodotti si trasmettono più rapidamente e si conservano in modo più sicuro.

*Il notaio, dunque, è destinato a sparire?*

La fondamentale questione, sia a livello professionale che a livello teorico, è se l'attività volta a interpretare la legge al fine della stesura degli atti sarà dunque delegata *soltanto* a un calcolatore. In tal caso, naturalmente, la funzione del notaio-interprete (e, più in generale, del giurista-interprete) tenderebbe a indebolirsi, per poi essere completamente sostituita dall'intelligenza artificiale.

Contro questa ipotesi, e attraverso una argomentazione fondata su tesi filosofiche, io e Maurizio Ferraris siamo recentemente intervenuti, in più occasioni. La nostra ipotesi è che proprio l'aumento degli strumenti che permettono di distribuire la stessa competenza anche a dispositivi automatizzati, quindi in sintesi proprio l'aumento dell'uso della tecnologia, renda di fatto necessario il "filtro interpretativo" e sapiente del notaio. Di un soggetto, in altri termini, che dispone di competenze specifiche e che sia in grado di conoscere, allo stesso tempo, sia il diritto sia il funzionamento dello strumento attraverso cui si opera. Perciò, proprio quando la funzione del giurista potrebbe sembrare superflua, essa diviene invece ancora più rilevante poiché anche lo strumento tecnico deve funzionare (ed essere pensato e realizzato) secondo certi criteri, e deve inoltre essere *conosciuto e adoperato* correttamente e in relazione al sistema giuridico nella sua interezza. Dunque, coerentemente non solo con la singola norma, ma con principi, valori e interessi che non sono traducibili in un linguaggio semplificato come quello "artificiale" della macchina (seppur macchina pensante).

*Serviranno più competenze, e non meno!*

Per cui, se da un lato assistiamo a una semplificazione della professione giuridica, dall'altro questa semplificazione richiede *più competenze, e non meno*. Per comprendere il nostro argomento si deve partire da una concezione del diritto in quanto linguaggio. Il linguaggio è il principale strumento con cui opera

il diritto: il giurista *interpreta*, *adatta* situazioni generali a casi particolari, *traduce* interessi specifici. Compie, in sostanza, tutte le principali operazioni dell'arte interpretativa.

Molte di queste operazioni implicano una esperienza e un sapere che sono intraducibili in un codice binario, come quello informatico. Per cui, l'avvento della rivoluzione tecnologica nelle operazioni giuridiche non implica un declassamento dell'operazione ermeneutica ma, al contrario, una sua distribuzione su più livelli: non solo il giurista-interprete deve infatti *conoscere* il diritto, ma deve anche saper *usare* lo strumento informatico (come *I-Strumentum*, il programma attraverso cui si realizzano gli atti notarili informatici). Ciò che conferma l'idea (espressa da Betti in maniera chiarissima) secondo cui il diritto non è soltanto un metodo di interpretazione, ma è una vera e propria filosofia che indica come muoversi, quali criteri adoperare e come agire nel mondo.

*Recuperare il legame antico tra il diritto e la tecnica, per interpretare il presente.*

In latino, il termine *instrumentum* indica un oggetto che permette di *instruere*: costruire, disporre secondo un criterio, apparecchiare, ordinare. Lo strumento per mezzo del quale si opera, che dunque non deve necessariamente essere il martello che l'artigiano usa per forgiare un oggetto, ma che può anche essere un contratto, una scrittura autentica, un documento che serve a testimoniare la validità di un accordo tra due o più soggetti e che aggiunge dettagli su quell'accordo. La parola *tèchne* non si riferisce soltanto alla dimensione del *fare* ma indica anche un sapere, per cui la *tecnica* è un saper-fare: è arte, nel senso della capacità di trovare un accordo tra parti in contrasto, tra più dimensioni, tra interessi contraddittori.

Il giurista ha una propria tecnica che consiste nel fare secondo un criterio di giustizia, con equilibrio, con sapere. Spesso il termine *tèchne* è stato contrapposto a *episteme*, al sapere e alla conoscenza; questa distinzione è in realtà sconosciuta nel mondo antico, dove appunto quello della tecnica è un campo semantico vasto che include anche la conoscenza sul piano teorico. In sostanza, usando gli strumenti non si può né si deve omettere l'esperienza, che è propria solo della mente umana, poiché questa soltanto è in relazione con il tempo, con la storia, con la società.

*Evitare gli errori di prospettiva!*

Si può rischiare di commettere un errore piuttosto diffuso, cioè immaginare l'evoluzione tecnologica come una dimensione autonoma rispetto alla sfera giuridica, che è invece isolata in un proprio sistema che non avrebbe nulla a che fare con il mondo esterno al diritto. Non è naturalmente questo il caso, e l'esempio dell'atto notarile informatico – la delicatezza e la difficoltà dell'operazione, che richiede competenze specifiche, nonché la complessità degli oggetti sociali che attraverso questo atto possono essere creati – dimostra che diritto, tecnica e tecnologia sono in una relazione costante.

Per spiegare il modo in cui diritto e tecnica sono in relazione nel mondo contemporaneo, si dovrebbe dunque ritornare su quanto affermato da Rodotà a proposito del rapporto tra la politica e la tecnica: il rapporto tra la politica e la tecnica non può essere descritto solo in termini strumentali, come se la tecnica si limitasse a mettere a disposizione della politica dei mezzi di cui questa si serve senza perciò veder modificate le proprie caratteristiche.

Una rivoluzione come quella informatica introdotta nelle professioni giuridiche (tutte) e in quella notarile (in maniera particolare) invita dunque a tracciare un parallelo tra politica e diritto e a pensare dunque nei termini di un *tecnodiritto*: un fenomeno per cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione danno forme inedite al diritto, mutando la natura delle transazioni e la natura dei soggetti e delle organizzazioni sociali. Per queste forme inedite, il ruolo del notaio-mediatore, soggetto depositario della fiducia poiché formatosi sapientemente e capace di valutare regole, principi e interessi in gioco, è (e sarà) fondamentale.